



Sent. n.18/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37581** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza della sig.ra:

xxxxxxxx, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxxx e residente in xxxxxx alla in via xxx xxxxxx (attualmente in via xxxxxxxx), in proprio e/o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno sig. xxxxxx, elettivamente domiciliata in Pavia alla via Damiano Chiesa n. 14 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Arnò che la rappresenta e difende (RNARCR75D10C933V, riccardo.arno@pavia.pecavvocati.it);

contro:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L, avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 21.1.2025, l'Avv. Arnò per la ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il xxxxxx, corredato di diversi allegati, la sig.ra

xxxxxxx, premesso:

- di essere invalida al 100%, percettrice di pensione di invalidità civile

(decorrenza xxxxxx) e di indennità di accompagnamento nonché beneficiaria

di amministrazione di sostegno dal xxxxx;

- di aver sempre vissuto con i suoi genitori nel loro appartamento (sito in

xxxxx alla via xxxxxxxx) e che l'appartamento di sua attuale residenza (sito in

xxxxx alla via xxxxxxxx, intestato al fratello xxxxxx, amministratore di

sostegno) sarebbe da considerare un'abitazione unica con quella dei suoi

ascendenti, perché i due relativi ingressi sono nello stesso stabile sebbene con

accessi diversi;

- che la domanda di pensione di reversibilità a suo favore, presentata il

xxxxx all'INPS a seguito della morte del padre (xxxxxxx), è stata ripresentata

in data xxxxxx a seguito della morte della madre (xxxxxxx);

- che le citate domande sono state respinte dall'INPS sul presupposto

dell'assenza di convivenza con il dante causa alla data di decesso di

quest'ultimo;

- di avere diritto alla pensione ai superstiti di reversibilità, essendosi i

defunti padre e madre sempre occupati del suo mantenimento, come si

evincerebbe dalla relazione dell'amministratore di sostegno al giudice tutelare,

dall'estratto conto contributivo INPS nonché dall'ISEE;

ha chiesto la condanna dell'INPS alla corresponsione in suo favore della

pensione di reversibilità e al pagamento della differenza dei ratei arretrati, oltre

interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di compensi

	professionali di lite, oltre IVA, CPA e spese generali da riconoscersi a favore	
	del difensore antistatario.	
	2. Dopo la notifica in data xxxxxx, il referto di notifica del ricorso, unitamente	
	al decreto del xxxxxx di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio	
	all'xxxxxxx, è stato depositato dalla ricorrente il xxxxx.	
	3. Con decreto del xxxx è stato disposto un breve rinvio dell'udienza (xxxxx)	
	a causa di concomitanti impegni istituzionali del nuovo giudice designato.	
	4. Con istanza depositata il xxxx la difesa della ricorrente ha chiesto	
	l'autorizzazione a partecipare all'udienza del xxxxx con mezzi audiovisivi e	
	con modalità da remoto e, in alternativa, la conferma dell'udienza per il giorno	
	xxxxxx; nell'assenza di disposizioni contemplanti la trattazione dei giudizi	
	pensionistici mediante collegamento da remoto e permanendo i motivi ostativi	
	alla celebrazione dell'udienza per il giorno xxxxx, con decreto del xxxxx ne è	
	stato disposto il rinvio al xxxxxxxx.	
	5. Con memoria difensiva depositata l'xxxxxx, parimenti corredata di allegati,	
	l'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per	
	insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione	
	di reversibilità. In particolare, è stato affermato che le domande di reversibilità	
	presentate dalla sig.ra xxxxxxx sono state respinte perché, pur se riconosciuto	
	il requisito d'inabilità, non è stato ritenuto sussistente e comprovato il requisito	
	della vivenza a carico del dante causa. La competente Direzione Provinciale	
	dell'Istituto ha accertato la non convivenza dell'istante con i suoi dante causa;	
	non essendoci convivenza, la ricorrente non avrebbe adempiuto all'obbligo di	
	produrre documentazione attestante il requisito del mantenimento abituale.	
	6. Con memoria del xxxxxx la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della	

	domanda di condanna dell'INPS all'erogazione in suo favore della pensione di	
	reversibilità, depositando ulteriore documentazione (risposta negativa	
	dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rilascio di certificazione reddituale,	
	contratto colf, dichiarazione di quest'ultima nonché della cugina della	
	ricorrente in ordine alla vivenza di quest'ultima a carico dei genitori).	
	7. All'esito dell'udienza del xxxxxx, con ordinanza n. xx depositata il xxxxx	
	parte ricorrente è stata onerata di produrre la certificazione dell'Agenzia delle	
	Entrate in ordine alla propria situazione reddituale dal xxxx in poi nonché ogni	
	documentazione atta a comprovare il contributo prevalente offerto dai genitori	
	ai fini della copertura delle spese di assistenza sostenute; per il prosieguo del	
	giudizio è stata fissata l'udienza del xxxxxx.	
	8. Con nota depositata il xxxxx la difesa della ricorrente ha depositato le	
	certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per gli anni	
	xxxxx-xxxxx nonché la dichiarazione del sig. xxxx in ordine all'effettuazione	
	delle spese, inerenti alla cappella di famiglia, da parte della madre della	
	ricorrente.	
	9. All'udienza del 21.1.2025 l'Avv. Arnò, per la ricorrente, ha insistito nelle	
	conclusioni rassegnate negli scritti difensivi; l'Avv. De Leonardis, per l'INPS,	
	ha insistito sulla circostanza dell'assenza del requisito della convivenza e	
	invocato il rigetto del ricorso.	
	10. Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo, letto all'esito	
	della camera di consiglio e di seguito trascritto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La pretesa oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del	
	4	

	diritto a ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità da parte di orfana	
	totalmente inabile, percettrice di redditi da pensione di inabilità (pensione	
	d'invalidità civile e indennità di accompagnamento).	
	2. La materia è disciplinata da una pluralità di fonti, stratificatesi nel tempo	
	al di fuori di un quadro organico e sistematico.	
	L'art. 13, comma 1, del d.l. 14.4.1939, n. 636 (convertito, con modificazioni,	
	dalla l. 6.7.1939, n. 1272), prima modificato dall'art. 2 della l. 4.4.1952, n. 218	
	e poi sostituito dall'art. 22 della l. 21.7.1965, n. 903, prevede che <i>«Nel caso di</i>	
	<i>morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano,</i>	
	<i>al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di</i>	
	<i>cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli</i>	
	<i>superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non</i>	
	<i>abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili</i>	
	<i>al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi».</i>	
	In base al successivo comma 7 dello stesso articolo, <i>«Ai fini del diritto alla</i>	
	<i>pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i</i>	
	<i>figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili</i>	
	<i>permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o</i>	
	<i>del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento</i>	
	<i>in maniera continuativa».</i>	
	L'art. 39 del d.P.R. 26.4.1957, n. 818 (<i>«Norme di attuazione e di</i>	
	<i>coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni</i>	
	<i>dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti»)</i>	
	puntualizza che, ai fini dell'applicazione – tra gli altri – dell'art. 2 della	
	l. n. 218/1952 (modificativo dell'art. 13 del d.l. n. 636/1939), <i>«si considerano</i>	
	5	

	<i>inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella</i>	
	<i>assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro».</i>	
	Il trattamento di reversibilità ha poi formato oggetto delle disposizioni del	
	Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e	
	militari dello Stato (d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, Parte prima, Titolo V, artt. 81-	
	93).	
	Segnatamente, dopo aver individuato, tra i beneficiari dell'istituto, gli orfani	
	minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81	
	ovvero del pensionato nonché <i>«gli orfani maggiorenni inabili a proficuo</i>	
	<i>lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o</i>	
	<i>del pensionato o nullatenenti»</i> (art. 82, comma 1), il d.P.R. n. 1092/1973 ha	
	stabilito che <i>«Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani</i>	
	<i>maggio​renni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente</i>	
	<i>statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva</i>	
	<i>loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli</i>	
	<i>stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi</i>	
	<i>assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente</i>	
	<i>dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare</i>	
	<i>superiore a lire 960 mila annue»</i> (art. 85, comma 1 e 2) e precisato che <i>«Le</i>	
	<i>condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento</i>	
	<i>di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del</i>	
	<i>pensionato»</i> (art. 86, comma 1).	
	Successivamente, nel quadro della complessiva riforma del sistema	
	pensionistico obbligatorio e complementare, l'art. 1, comma 41, della	
	l. 8.8.1995, n. 335 ha sancito l'estensione della disciplina del trattamento	
	6	

	pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente	
	nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le	
	forme esclusive o sostitutive di detto regime.	
	In relazione a tale novità normativa – nonché a quelle derivanti dalla	
	soppressione di IPOST (art. 7 del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con	
	modificazioni, dalla l. 30.7.2010, n. 122), INPDAP ed ENPALS (art. 21 del	
	d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla l. 22.12.2011, n. 214) e	
	dalla connessa attribuzione delle relative funzioni all’INPS – con circolare	
	n. 185 del 18.11.2015 l’Istituto previdenziale ha dettato « <i>Linee guida e</i>	
	<i>istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti - art.</i>	
	<i>22, legge 21 luglio 1965, n. 903</i> ».	
	Per quanto di interesse in questa sede, con tale circolare è stato affermato che:	
	- l’art. 22 della l. n. 903/1965 subordina il riconoscimento del diritto a	
	pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18	
	anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo a essi, alla data del decesso del	
	genitore, del <i>requisito della vivenza a carico del deceduto</i> , che risulta	
	verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:	
	<i>a) stato di bisogno del superstite</i> , determinato dalla sua condizione di non	
	autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere	
	alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti	
	dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La	
	condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito	
	individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non	
	supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.	
	Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo	
	7	

	mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria	
	maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità. Sono escluse dal	
	computo dei redditi dei figli ed equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra	
	dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi	
	civili. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti	
	successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di	
	non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il	
	riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali,	
	per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art. 14- <i>septies</i> della	
	l. 29.2.1980, n. 33, annualmente rivalutato. Ai fini dell'accertamento dei limiti	
	descritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati	
	all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze	
	economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli	
	effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dal citato art. 14-	
	<i>septies</i> della l. n. 33/1980;	
	<i>b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.</i> Tale	
	condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei	
	confronti dell'avente diritto. In tale valutazione assumono particolare rilevanza	
	i seguenti elementi: 1) <i>convivenza</i> , ossia l'effettiva comunione di tetto e di	
	mensa. Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo	
	stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi	
	dalla verifica del mantenimento abituale; 2) <i>non convivenza</i> . In tal caso, per i	
	figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di	
	non autosufficienza economica e mantenimento abituale. « <i>Ai fini del</i>	
	<i>mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in</i>	
	8	

	<i>maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite. A tal fine</i>	
	<i>risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi</i>	
	<i>del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in</i>	
	<i>maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.</i>	
	<i>Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al</i>	
	<i>mantenimento del figlio non convivente».</i>	
	3. Dalle disposizioni richiamate emerge la necessaria ricorrenza in capo ai	
	figli superstiti, al fine di beneficiare del trattamento pensionistico in esame, di	
	due condizioni: i) da un lato, non aver superato l'età di 18 anni o, a prescindere	
	dall'età, l'essere riconosciuti inabili al lavoro; ii) dall'altro, la vivenza a carico	
	del genitore al momento del decesso di questi, da acclarare sulla scorta degli	
	indicati indici di stato di bisogno del superstite e di suo mantenimento abituale	
	da parte del dante causa.	
	4. La vivenza a carico è senz'altro sussistente quando il reddito dell'orfano	
	non raggiunga la soglia della nullatenenza, soglia da verificare sulla scorta di	
	quanto disposto dall'art. 24, comma 6, della l. 28.2.1986, n. 41, a mente del	
	quale a partire dall'anno 1986 il limite di reddito annuo da prendere in	
	considerazione ai fini della concessione del trattamento di reversibilità agli	
	orfani e ai collaterali maggiorenni è quello previsto per l'attribuzione delle	
	pensioni agli invalidi civili totali dal quarto comma dell'art. 14-septies del d.l.	
	30.12.1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29.2.1980, n. 33),	
	calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici	
	ISTAT di rivalutazione per i lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli	
	effetti della scala mobile sui salari; disposizione dalla quale si evince che il	
	reddito da tener presente per la valutazione del superamento del limite della	
	9	

	soglia di nullatenenza è esclusivamente quello rilevante ai fini IRPEF.	
	5. Considerato che nessuno dei redditi goduti dalla ricorrente al momento del	
	decesso dei genitori era valutabile al fine di escludere la vivenza a carico, come	
	risulta anche dalla certificazione della situazione reddituale rilasciata	
	dall’Agenzia delle Entrate e prodotta in giudizio, ed essendo incontestato il	
	requisito della totale inabilità al lavoro, ne deriva che spettava alla ricorrente	
	la liquidazione della pensione di reversibilità nella misura di legge a far data	
	dal mese successivo al decesso del di lei padre.	
	Sulle somme arretrate l’amministrazione dovrà liquidare gli interessi e la	
	rivalutazione con applicazione della regola dell’assorbimento, dettata	
	dall’art. 16, comma 6, della l. 30.12.1991, n. 412, così come interpretato	
	dall’art. 45, comma 6 della l. 23.12.1998, n. 448, che limita la cumulabilità	
	della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle	
	stesse somme. Pertanto, in base a tali disposizioni, l’importo dovuto a titolo di	
	interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di	
	rivalutazione (ove queste ultime siano superiori) o, in altri termini, al creditore	
	spetta il “maggior importo” tra interessi e rivalutazione; tale calcolo andrà	
	effettuato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT	
	ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi	
	pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento della	
	maturazione del diritto pensionistico fino al soddisfo.	
	6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi	
	€ 300,00 con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	10	

	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37581	
	proposto da xxxxxxxx, lo accoglie.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 300,00.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.1.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 27.1.2027 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 27.1.2027 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	11	

identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 27.1.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)